

Avv. Mariani Marco - Avv. Luca Scoponi
 Corso Vittorio Emanuele n. 62/A - Civitanova Marche (MC)
 Via dei Mille, 19 - Sant'Elpidio a Mare (FM)
 Tel/Fax +39 0733.473743
 E-mail: avvocatomarianimarco@gmail.com - PEC avvmarcomariani@puntopec.it - avvscoconi@pec.it

TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.
ED ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per il Sig. **IAPICCA MARIO** (c.f.PCCMRA75L30C129H) nato a Castellammare di Stabia (NA) il 30.07.1975 e residente in Montegiorgio (FM) alla Via Galileo Galilei n. 5, difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Mariani (c.f. MRNMRC75L08E783C) del Foro di Macerata e Luca Scoponi (c.f.SCPLCU77M18B474L) del Foro di Fermo (PEC:avvscoconi@pec.it-fax:0733.473743) *elettivamente domiciliato* in Civitanova Marche (MC) Corso Vittorio Emanuele n. 62/A presso e nello studio dell'Avv. Marco Mariani, indirizzo digitale: (fax:0733.473743-PEC:avvmarcomariani@puntopec.it) dai quali è rappresentato e difeso come da procura alle liti allegata al presente atto

-RICORRENTE-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
 (c.f.80185250588) in persona del Ministro pro tempore;

In relazione alle sue articolazioni periferiche e segnatamente:

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLE MARCHE (c.f.:80007610423), in persona del Dirigente pro-tempore;
- USR MARCHE-AMBITO TERRITORIALE ASCOLI PICENO-FERMO, in persona del Dirigente pro-tempore;
- ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CESTONI" DI MONTEGIORGIO-(ISTITUTO CAPOFILA), (c.f.81004940441),(APIC82600X), in persona del Dirigente pro-tempore;

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Ancona (c.f.80017850423), e domiciliato ex lege presso di essa in Ancona, Corso Mazzini, n.55, con indirizzo digitale PEC: *ads.an@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dal registro REGINDE;

-RESISTENTE-



nonché

nei confronti di tutti i candidati inseriti per la provincia di Ascoli Piceno per le graduatorie riguardanti la domanda di inserimento-conferma-aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, del “*Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario*”, per l’Ambito Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno-Fermo, che verrebbero pregiudicati dall’accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c. ;

per l’annullamento e/o la disapplicazione

del **D.M. 50/2021**, nonché del D.M. 640/2017 e dell’art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “*il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina*”

per il conseguente accertamento del diritto

al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. Iapicca Mario pari a **12.92** punti complessivi e non 6.92 così come riconosciuti, computati sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto dal 10.12.1996 al 29.10.1997 n. matricola 027750271472 con il grado di artigliere presso la scuola di artiglieria controaerei Comando di Sabaudia (***cf. Doc.01***), conseguendo altresì la specializzazione di addetto ai comandi in data 29.10.1997, IV° qualifica funzionale - profilo di coadiutore, previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato ex DM n.19 del 12.12.1990 (***cf. Doc.02***);

PREMESSO CHE

- il ricorrente conseguiva in data 15.07.1995 diploma di maturità tecnica di Perito Industriale Capotecnico - Specializzazione Meccanica presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “ G. Marconi “ di Torre Annunziata (NA) con il voto di quaranta/sessantesimi (***cf. Doc.03***);

- ha espletato il servizio militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l’accesso alle predette graduatorie;

- il Sig. Iapicca Mario presentava in data 05.06.2024 - Registro Ufficiale I.11626982 - (***cf. Doc.04***) tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell’Istruzione, domanda di inserimento-conferma-aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, del “*Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario*”, per l’Ambito Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno-Fermo- Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda (Istituto Capofila: -APIC82600X- MONTEGIORGIO ISC), richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 10.12.1996 al 29.10.1997;

- l’Istituto Comprensivo “G. Cestoni” di Montegiorgio per il tramite dell’Assistente Amministrativo Sig.ra Cinzia Paci rispondeva alla richiesta di punteggio inviata via email dal Sig. Iapicca



Avv. Mariani Marco - Avv. Luca Scoponi
 Corso Vittorio Emanuele n. 62/A - Civitanova Marche (MC)
 Via dei Mille, 19 - Sant'Elpidio a Mare (FM)
 Tel./Fax +39 0733.473743

E-mail: avvocatomarianimarco@gmail.com - PEC avvmarcomariani@puntopec.it - avvscoconi@pec.it

Mario in data 17.09.2024 assunta al protocollo della scuola al n.12710 attribuendo un punteggio pari a 6,92 (profilo assistente amministrativo) un punteggio pari a 6,92 (profilo collaboratore scolastico) e di un punteggio di 6,92 (profilo assistente tecnico) (***cf. Doc.05***);

- tali punteggi venivano computati basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,6 punti. Come noto infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

- il M.I.U.R. però, non ha valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato "in costanza di nomina" attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti. I decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare. Pertanto, il ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui il ricorrente è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare;

- a causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, gli veniva riconosciuto, erratamente, il punteggio di 6,92 **anziché 12,92** (profilo assistente amministrativo) il punteggio di 6,92 **anziché 12,92** (profilo collaboratore scolastico) ed il punteggio di 6,92 **anziché 12,92**. (profilo assistente tecnico) sebbene la giurisprudenza consolidata negli anni risulti essere granitica in quanto l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio per cui l'odierno ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi

IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n.235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui "*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*" (*Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279*), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico ed al servizio svolto.



Avv. Mariani Marco - Avv. Luca Scoconi
 Corso Vittorio Emanuele n. 62/A - Civitanova Marche (MC)
 Via dei Mille, 19 - Sant'Elpidio a Mare (FM)
 Tel/Fax +39 0733.473743

E-mail: avvocatomarianimarco@gmail.com - PEC avvmarcomariani@puntopec.it - avvscoponi@pec.it

Ed infatti, già la **Legge n. 282/1969**, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che ***"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]"***. In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che ***"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]"***. In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, **indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego**.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che ***"[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n.958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]"*** (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n.1598). La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, ***"[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]"***.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di ***"Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124"***, ha stabilito che ***" il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo"***.

E ancora ***"...il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico"***. Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la ***"validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile"***, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 della Cost. secondo cui ***"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"*** (Cass. Civ. , Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297). La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio. In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare ***"la posizione di lavoro"*** del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio



per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione. Tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che “[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”.

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcun incarico, pur se in possesso del titolo di studio valido, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva. E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato “idoneo”, ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

Il Consiglio di Stato, sentenza pubblicata il 02/12/2019, N. 08234/2019REG.PROV.COLL., N. 04129/2018 REG.RIC ha statuito che.: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le cattedre graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2015 n.4343/2015)”*. Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: “sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il



conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie."

2. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020).

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina. Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MIR) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina. Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina**. Anche la giurisprudenza amministrativa e ordinaria è cristallina sul punto: nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio."(cfr. anche Consiglio di Stato sent. 4343/2015).

Consiglio di Stato, sez. VI, 18/09/2015, n. 4343: *"La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall'art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione") è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento."*

Tribunale Lanciano, sez. lav., 19/11/2012, n. 644: *"Il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo alla instaurazione del rapporto di servizio."*

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 23/12/2010, n. 38564: *"Nelle graduatorie scolastiche il servizio militare deve essere sempre valutato, ancorché non prestato in costanza di nomina ma pur sempre dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento; va pertanto dichiarato illegittimo il decreto ministeriale (nella specie tabella valutativa annessa al d.m. Pubblica Istruzione n. 27 del 15 marzo 2007) che stabilisce la non valutabilità del punteggio già previsto per lo svolgimento del servizio militare."*



T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 02/07/2010, n. 16560: *“La portata generale del comma 7 dell'art. 485, d.lg. n. 297 del 1994 - che non è connotata da delimitazioni di sorta - comporta che il riconoscimento del servizio militare debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Ne consegue l'illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Uguali considerazioni possono essere svolte nei riguardi del d.m. 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in cui dispone, all'art. 3 comma 5, che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".*

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 19/02/2010, n. 2515: *“Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".*

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater Sent., 08/07/2008, n. 6421: *“Il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982) ai sensi dell'art. 485, co.7, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado). Infatti, la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che “ Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”*

Si veda altresì la recentissima sentenza del Tribunale di Roma n. 666 del 2019 pubbl. il 04/07/2019 e Trib. Cassino 14 gen. 2021, n. 37, Trib. La Spezia Sentenza n. 39/2021 del 28/01/2021.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/09, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010. In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: *“[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di*



insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]". E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale **nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990**. Sempre il Consiglio di Stato, Sezione Settima, **con sentenza n.266 del 09/01/2023**, facendo riferimento alla precedente sentenza della sezione n° 1720 del 10 marzo 2022, ha sostanzialmente sancito che *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)"*.

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto oggi di impugnazione. Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 6,92 ma 12,92 per la posizione di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico punti derivanti dalla valutazione dei titoli e 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 10.12.1996 fino al 29.10.1997.

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977). L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata. È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria (Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania).

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e 15467/2021 ha respinto il ricorso



incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie. Secondo la Suprema Corte, infatti, **“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”**.

La Suprema Corte ha, invero, ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 d.lgs. 66/2000 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie. Ed infatti, anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro. Dunque, esse non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge. In conclusione, la norma di portata generale, cioè l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) secondo cui il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, non può essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. Applicando questi principi al caso di specie appare evidente, dunque, che anche il Sig. Iapicca avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, come nel caso sopra menzionato, e l'operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio complessivo pari a 12,92 (profilo assistente amministrativo) 12,92 (profilo collaboratore scolastico) 12,92 (profilo assistente tecnico) valutando complessivamente il servizio militare 6 punti, piuttosto che 0,6 punti. Nello specifico, il ricorrente ha prestato il servizio di leva dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie in quanto il titolo di studio è stato conseguito nell'a.s. 1994 -1995, precisamente il 15.07.1995 mentre il servizio militare di leva è stato espletato nel periodo dal 10.12.1996 al 29.10.1997 come da documentazione che si produce **(cfr. doc. 4)**.

Quindi il servizio militare è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio e la norma si applica pertanto anche al ricorrente.

Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta.



Avv. Mariani Marco - Avv. Luca Scoconi
 Corso Vittorio Emanuele n. 62/A - Civitanova Marche (MC)
 Via dei Mille, 19 - Sant'Elpidio a Mare (FM)
 Tel/Fax +39 0733.473743

E-mail: avvocatomarianimarco@gmail.com - PEC avvmarcomariani@puntopec.it - avvscoponi@pec.it

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA. DOMANDA CAUTELARE EX ARTT. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 C.P.C.

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle Graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia ATA rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendo i requisiti dell'invocata tutela d'urgenza.

La sussistenza del "*fumus boni iuris*" è comprovata dalla circostanza che la domanda del ricorrente – stante tutte le ragioni sopra esposte - risulta di tutta evidenza fondata, così come legittimo è il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie mediante il riconoscimento del pieno punteggio relativo all'espletato servizio di leva, essendo la giustezza e legittimità di tale domanda supportata da consolidata giurisprudenza. Quanto al requisito del "*periculum in mora*" il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante al ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, in quanto impedisce allo stesso di essere chiamato per incarichi in modo preferenziale (sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista qualitativo/quantitativo degli incarichi conferiti) rispetto agli altri candidati che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente al medesimo spettante non solo, essendo ancora disoccupato, si collocherà nuovamente in posizione peggiore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al triennio 2024-2027. Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. Iapicca Mario pari a 12,92 (profilo assistente amministrativo) 12,92 (profilo collaboratore scolastico) 12,92 (profilo assistente tecnico) gli precluderà la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione. I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, il Tribunale di Messina, ha chiarito che "*nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del ricorrente, da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare*" (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, il Sig. IAPICCA Mario, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI



Avv. Mariani Marco - Avv. Luca Scoconi
 Corso Vittorio Emanuele n. 62/A - Civitanova Marche (MC)
 Via dei Mille, 19 - Sant'Elpidio a Mare (FM)
 Tel/Fax +39 0733.473743

E-mail: avvocatomarianimarco@gmail.com - PEC avvmarcomariani@puntopec.it - avvscoponi@pec.it

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

1. ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del maggiore punteggio spettante per i profili di Assistente tecnico, Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico, per tutte le ragioni di cui sopra **con l'attribuzione di 12,92 punti**.
2. conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di inserire immediatamente il corretto punteggio suindicato nelle graduatorie ATA, provincia Ascoli Piceno-Fermo, profili di Assistente tecnico, Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico (graduatorie di Circolo e di Istituto per III fascia A.T.A della Provincia di Ascoli Piceno vigenti per il triennio 2024-2027 per i profili assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e operatore scolastico);
3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (D.M. 89/2024) e consequenziali;
4. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;
5. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

NEL MERITO

1. Accertare, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante (**12,92 punti**), in ragione del servizio militare di leva, espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido, per l'accesso alla classe di concorso Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo ove parte ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. equiparandolo a quello prestato in costanza di nomina;
2. per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2024/2027 e successive da rideterminarsi secondo le motivazioni di cui sopra;
3. ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. IAPICCA MARIO come sopra meglio generalizzato se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di inserimento per il triennio 2024-2027.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c. vertente contro il MIUR;



Avv. Mariani Marco - Avv. Luca Scoponi
 Corso Vittorio Emanuele n. 62/A - Civitanova Marche (MC)
 Via dei Mille, 19 - Sant'Elpidio a Mare (FM)
 Tel/Fax +39 0733.473743

E-mail: avvocatomarianimarco@gmail.com - PEC avvmarcomariani@puntopec.it - avvscoponi@pec.it

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli altri soggetti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

Il ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR di competenza, al quale richiedere la pubblicazione degli atti, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Foglio di congedo illimitato-Artigliere-Matricola 027750271472;
- 2) Specializzazione di addetto ai comandi in data 29.10.1997, IV° qualifica funzionale - profilo di coadiutore;
- 3) Diploma di maturità tecnica "Perito Industriale Capotecnico"-Anno 1994-1995;
- 4) Domanda inserimento-conferma-aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", per l'Ambito Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno 05.06.2024;
- 5) Risposta del 17.09.2024 - Punteggio definitivo assegnato/Istituto Capofila.

Procura alle liti.

Dichiarazione valore causa e contributo unificato

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia ed ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed è dovuto un Contributo Unificato pari ad €259,00 oltre 27€ per diritti forfettari di cancelleria.

Con osservanza.

Civitanova Marche (MC), il 13 gennaio 2025

Avv. Marco Mariani

Avv. Luca Scoponi

(f.to digitalmente)

